

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2020

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

Articolo 2 - Contenuto del Regolamento

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 3 - Entrate tributarie

Articolo 4 - Definizioni

Articolo 5 - Funzionario responsabile del tributo

Articolo 6 - Rapporti con il contribuente, con associazioni, CAAF e ordini professionali

Articolo 7 - Dichiarazione tributaria

Articolo 8 - Versamenti

Articolo 9 - Accollo

Articolo 10 - Debitore principale e debitore corresponsabile

Articolo 11 - Sospensione, differimento del versamento e rimessione in termini

Articolo 12 - Ravvedimento operoso

Articolo 13 - Attività di controllo e compensi incentivanti

Articolo 14 - Accertamento esecutivo tributario

Articolo 15 - Somme di modesta entità

Articolo 16 - Notificazione atti

Articolo 17 - Sanzioni

Articolo 18 - Esimenti

Articolo 19 - Rimborso

Articolo 20 - Compensazione

Articolo 21 - Sospensione dei rimborsi e compensazioni

Articolo 22 - Interessi su accertamenti e rimborsi

TITOLO III - STRUMENTI DEFLATIVI E CONTENZIOSO

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 23 - Interpello

Articolo 24 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Articolo 25 - Effetti dell'interpello

CAPO II - AUTOTUTELA

Articolo 26 - Esercizio dell'autotutela

Articolo 27 - Effetti dell'autotutela

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto

Articolo 29 - Competenza

Articolo 30 - Attivazione del procedimento di definizione

Articolo 31 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

Articolo 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 33 - Effetti dell'invito a comparire

Articolo 34 - Svolgimento del contraddittorio

Articolo 35 - Atto di accertamento con adesione
Articolo 36 - Modalità di pagamento
Articolo 37 - Perfezionamento ed effetti della definizione

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Effetti
Articolo 40 - Competenza
Articolo 41 - Valutazione
Articolo 42 - Perfezionamento e sanzioni

CAPO V - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 43 - Competenze

TITOLO IV - RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 44 - Entrate patrimoniali e assimilate
Articolo 45 - Responsabili delle entrate
Articolo 46 - Recupero bonario e Costituzione in mora
Articolo 47 - Accertamento esecutivo patrimoniale

TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 48 - Modalità per la riscossione coattiva
Articolo 49 - Avvio della riscossione coattiva
Articolo 50 - Regole generali per la riscossione coattiva
Articolo 51 - Costi della riscossione
Articolo 52 - Interessi moratori
Articolo 53 - Inesigibilità ed esito indagine
Articolo 54 - Dilazione di pagamento
Articolo 55 - Definizione e versamenti della rateizzazione
Articolo 56 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione
Articolo 57 - Ingiunzioni di pagamento

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 - Norme finali e di rinvio
Articolo 59 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate comunali tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate tributarie può essere definita da apposito regolamento. In caso di difformità tra disposizioni di regolamenti diverse sulla medesima materia, prevalgono quelle previste nel presente regolamento.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì alcune fasi della riscossione bonaria delle entrate patrimoniali e la riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 160/2019.

Art. 2 - Contenuto del Regolamento

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art.1, le norme del presente regolamento disciplinano le regole di carattere generale per la gestione delle attività di riscossione, rimborso e accertamento delle entrate tributarie nonché gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, assume per dare concretezza ai diritti dei contribuenti in conformità alle disposizioni dello Statuto del Contribuente.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria, riconosciuta dall'art. 52 del d.lgs. n.446/97 e dall'art. 50 della legge 28.12.1997 n. 449, vengono disciplinati, fra l'altro, anche i seguenti istituti:
 - a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
 - b) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
 - c) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
 - d) reclamo-mediazione, ha le medesime caratteristiche del ricorso tributario ma prevede una fase pre-giudiziale durante la quale, prima dell'instaurarsi del contenzioso vero e proprio, contribuente e Amministrazione, a fronte di questioni controverse e/o di nuovi elementi, sconosciuti nella fase

dell'accertamento, hanno la possibilità di riesaminare la propria posizione e trovare un accordo, anche in funzione della sostenibilità del contenzioso e della economicità dell'azione legale.

3. Ai fini di cui al comma 4 dell'art.1, le norme del presente regolamento definiscono, altresì, le competenze e le regole di carattere generale per la gestione delle attività di riscossione delle entrate anche patrimoniali.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 3 - Entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti comunque denominati, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate sulla base di legge futura.

Articolo 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento;
- b) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "responsabile dell'istruttoria" il dipendente cui risulta affidata, nell'abito dell'organizzazione del servizio, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo, dei dati ed elementi necessari per l'accertamento nonché l'elaborazione dello stesso, compresa la sua quantificazione;
- f) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria;
- h) per "regolamento", il presente provvedimento;

2. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

3. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ciascun tributo di competenza del Comune, designa un dipendente al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare il funzionario responsabile designato:

- cura tutti i processi organizzativi utili all'acquisizione dell'entrata;
- applica le norme di legge e di regolamento nella specifica materia, fornendo l'interpretazione tecnicamente qualificata e garantendo l'omogeneità di trattamento fra i contribuenti;
- coordina il personale del servizio incaricato della materiale gestione delle denunce, dei versamenti, di ogni altra comunicazione dei contribuenti;

- richiede dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti; accede alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
 - presiede e organizza le attività di controllo e di accertamento;
 - adotta e sottoscrive gli avvisi di accertamento per la contestazione delle violazioni;
 - commina le sanzioni amministrative in applicazione e secondo le disposizioni dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997;
 - sottoscrive ogni atto gestionale connesso al procedimento tributario anche a rilevanza esterna, in quanto strettamente connesso alla gestione dell'entrata a lui affidata;
 - cura direttamente il contenzioso, applicando i criteri indicati nel presente Regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio quando previsto dalla legge;
 - esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela come disciplinato dal presente Regolamento;
 - gestisce l'intero procedimento di accertamento con adesione, adottando i necessari provvedimenti, sulla base delle norme indicate al Capo III del Titolo III;
 - valuta, approva o respinge le domande di rimborso o di rateazione del tributo;
 - cura ogni altra incombenza o attività comunque disposta dalla legge o dai regolamenti relativa alla gestione del tributo.
3. Il ruolo di funzionario responsabile della gestione delle imposte o dei tributi gestiti da terzi, in virtù di concessione, compete al Responsabile designato dal concessionario, per tutta la durata del contratto di concessione del servizio.

Articolo 6 - Rapporti con il contribuente, con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. L'amministrazione comunale, tramite i propri organi e servizi, cura la più completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria, favorendo la redazione di testi coordinati ed esplicativi e la diffusione dei medesimi anche tramite sistemi di informazione elettronica.
3. L'amministrazione mette a disposizione dei contribuenti, anche con modalità telematica, i modelli di dichiarazione, le istruzioni, ogni ulteriore supporto occorrente per permettere l'agevole adempimento delle obbligazioni tributarie, fornendo tramite i propri uffici un'assistenza adeguata.
4. Durante la fase istruttoria dell'accertamento, qualora ritenuto opportuno in base al principio di economicità ed efficienza, prima di procedere con l'emissione degli atti, l'Ufficio può curare l'acquisizione di ogni informazione integrativa e chiarificatrice, anche con invio di questionari.
5. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche dirette devono compiersi al solo scopo di accertare la regolarità della posizione del contribuente e devono arrecare il minor disturbo possibile. Devono attuarsi previo congruo preavviso e devono consentire all'interessato di presenziare alla verifica, eventualmente facendo constare in contraddittorio le proprie ragioni. Le operazioni di verifica e ogni eventuale osservazione raccolta devono essere verbalizzate. Il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato.
6. Il contribuente che si ritenga leso o che ritenga che una norma tributaria sia stata applicata in modo non corretto nei suoi confronti può rivolgersi :
 - a) al Garante del contribuente istituito a norma dell'articolo 13 dello Statuto del Contribuente;
 - b) al Difensore Civico Regionale.
7. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 7 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento. La dichiarazione viene presentata anche con strumenti telematici.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello formale prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. In ogni caso in cui il contribuente, per usufruire di agevolazioni deliberate dall'amministrazione, abbia depositato idonea documentazione per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, non sarà soggetto a ripresentazione annuale della stessa qualora il fatto che rende oggettivo il requisito non abbia subito modificazioni.

Articolo 8 - Versamenti

1. Non sono dovuti i versamenti ordinari quando l'importo del tributo, per ogni annualità, risulti inferiore o pari ad euro 12,00. Detto importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate; se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12 euro, l'intero ammontare del tributo potrà essere versato in occasione della rata successiva.
Per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera e per l'imposta sulla pubblicità temporanea, il limite suddetto è ridotto a 3,00 euro.
2. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
3. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento deve essere effettuato su ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
4. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti eseguiti per mero errore materiale da un contitolare per conto degli altri o da altra persona in luogo del debitore principale, a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione all'ente impositore.

Articolo 9 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. È fatto divieto di estinguere il debito dell'accollato mediante compensazione con i crediti dell'accollante.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - tipo di tributo e ammontare oggetto dell'accollo.

Articolo 10 - Debitore principale e debitore corresponsabile

1. Quando la legge preveda espressamente un vincolo di coobbligazione tra più soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del credito nei confronti del debitore principale si potrà procedere all'adozione di provvedimenti di recupero anche nei confronti dei soggetti obbligati in solido.

2. Il Comune si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei confronti del debitore principale e dei debitori corresponsabili che possano essere chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di somme non onorate (eredi, tutori, legali rappresentanti, ecc.).

Articolo 11 - Sospensione, differimento del versamento e rimessione in termini

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

2. Con proprio motivato provvedimento, la Giunta Comunale può, altresì, rimettere in termini, senza addebito di sanzioni e interessi, tutti o determinate categorie di contribuenti, per i versamenti eseguiti con ritardo, entro un limite definito, qualora gravi calamità naturali o eventi eccezionali non prevedibili abbiano impedito di adempiere regolarmente agli obblighi tributari.

Articolo 12 - Ravvedimento operoso

1. E' consentito al contribuente di ravvedersi anche in modo parziale o frazionato, nella misura prevista dall'art. 13 c. 1 del D.Lgs. 472/97.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo e la riduzione della sanzione da ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Si considera altresì perfezionato il ravvedimento operoso anche di una sola parte dell'imposta dovuta, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente e che la riduzione della sanzione da ravvedimento sia riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

2. Allo scopo di incentivare la regolarizzazione della omessa denuncia, là dove il termine di presentazione ordinario non sia previsto a pena di decadenza per fruire di un'agevolazione, il contribuente può sanare con ravvedimento operoso la violazione di omessa denuncia anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/4 (un quarto) del minimo contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale vigente in ciascun periodo d'imposta.

3. Costituisce, in generale, causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento o verifica di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

4. Per le entrate in autoliquidazione la regolarizzazione si conclude con la comunicazione da parte del contribuente all'ufficio tributi di tutti gli elementi necessari all'individuazione dell'esatto ammontare versato, della violazione sanata e con la trasmissione della copia del versamento, anche utilizzando l'apposito modulo predisposto.

5. Per le entrate liquidate dall'Ufficio (es. TARI), per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente e il ravvedimento si intende perfezionato con il versamento nei termini e negli importi comunicati.

Articolo 13 - Attività di controllo e compensi incentivanti

1. Contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta Comunale, di concerto con il funzionario responsabile del tributo, decide annualmente il programma dell'attività di controllo tesa al recupero evasione, tenendo conto della capacità operativa dell'ufficio e delle scadenze di legge.

2. Ai fini del potenziamento dell'attività di recupero evasione, ai sensi dell'art.1 comma 1091 della Legge 145/2018, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'attività medesima, in relazione ai risultati conseguiti con l'azione di controllo di cui al presente articolo. La quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita mediante contrattazione integrativa, nella misura stabilita con apposito atto regolamentare della Giunta Comunale.

Articolo 14 -Accertamento esecutivo tributario

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) procede al recupero dell'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) irroga le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006.
3. Gli avvisi emessi dal 1 gennaio 2020, ai sensi del comma 792 art. 1 Legge 160/2019, devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati entro il termine di presentazione del ricorso e l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
4. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. Il contenuto degli atti di cui ai commi precedenti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti.
6. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo o dalla firma digitale dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 15 - Somme di modesta entità

1. In considerazione del principio di efficienza ed economicità del servizio, non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento, con riferimento ad ogni singolo anno d'imposta, se l'ammontare dell'imposta, maggiorata di sanzioni e interessi, o di crediti costituiti anche solo da sanzioni o interessi, risulti pari o inferiore ad euro 20,00 (venti).
2. Il credito tributario è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il predetto limite.
3. Quanto disposto dai precedenti commi si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

Articolo 16 - Notificazione atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale con l'invio di raccomandata postale con ricevuta di ritorno o a mezzo del messo notificatore, nominato ai sensi di legge.
2. In analogia a quanto disposto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012 in ordine alla ripetibilità delle spese di notifica e alla determinazione delle somme oggetto di recupero, il Comune provvede al recupero delle spese di notifica, addebitando direttamente sull'atto di accertamento, una somma pari a quanto definito dal decreto medesimo, nella misura vigente alla data di emissione dell'atto.
3. Alle condizioni e con i limiti e le modalità dettate da espressa norma di legge, è possibile procedere alla notifica degli avvisi e degli atti da notificare con utilizzo della posta elettronica certificata.

Articolo 17 - Sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione, in coerenza con quanto stabilito dai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e a norma dei commi 161 e successivi dell'art.1 della legge 296/2006.
2. L'entità della sanzione applicabile è determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 18 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

Articolo 19 - Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme dovute, al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita all'art. 22 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni annualità risulta pari o inferiore a euro 12,00. Il rimborso è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il limite predetto.
5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Articolo 20 - Compensazione

1. Le somme che sono riconosciute a credito del contribuente con provvedimento di rimborso, possono essere compensate, ciascuna nell'ambito del medesimo tributo o di tributo analogo e fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale (là dove previste), con gli importi dovuti per i periodi futuri, per ravvedimento operoso a sanatoria di violazioni evidenziate in sede di rimborso ovvero a fronte di provvedimenti di accertamento notificati e non ancora pagati, purché non ancora attivate azioni esecutive o cautelari.

2. Se non già esplicitato in sede di istanza di rimborso, il contribuente è tenuto, entro 15 giorni dal riconoscimento delle somme a suo credito, ad informare il servizio tributi circa l'applicazione della compensazione, avendo cura di precisare annualità ed importi, oltre al numero dell'atto nel caso di compensazione con accertamenti notificati.

3. Qualora l'istanza di rimborso pervenuta non fosse ancora perfezionata alla prima scadenza utile prevista per il versamento ordinario, il contribuente può detrarre dalla quota di tributo ordinario, il credito derivante dall'istanza di rimborso, fermo restando che l'eventuale compensazione fruita indebitamente evidenzierà violazione per mancato versamento.

La compensazione è ammessa previo invio all'ufficio tributi di comunicazione contenente:

- generalità e codice fiscale;
- n.ro di protocollo dell'istanza presentata;
- tributo dovuto al lordo della compensazione;
- esposizione dettagliata delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.

Articolo 21 - Sospensione dei rimborsi e compensazioni

1. Nei casi in cui l'autore di una violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il rimborso può essere sospeso se sia stato notificato atto di accertamento o di irrogazione della sanzione o di ingiunzione di pagamento, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto.

2. Il funzionario responsabile del tributo può valutare di disporre il rimborso dei tributi mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati.

Articolo 22 - Interessi su accertamenti e rimborsi

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale, di cui all'art.1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

TITOLO III - STRUMENTI DEFLATIVI E CONTENZIOSO

CAPO I - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 23 - Interpello

1. Il diritto di interpello, disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000 e dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 156/2015, con riferimento ai tributi comunali trova applicazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Articolo 24 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente o altro soggetto legittimato, indirizzata al Comune.

2. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per l'assolvimento degli obblighi tributari aventi ad oggetto o connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza di interpello, senza che a tali fini assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
3. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere, oltre alla documentazione rilevante ai fini della risposta, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
4. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 3, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del d.lgs.156/15.
7. Sono inammissibili le istanze di interpello che non rientrano nelle casistiche previste dall'art.5 del d.lgs.156/15.

Articolo 25 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di rispondere nel termine di 90 giorni. La risposta scritta e motivata vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000:
 - a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del comune, della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
 - b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
4. La presentazione di un'istanza di interpello, ai sensi dell'art.11 comma 5 della legge 212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del d.lgs.156/15.

CAPO II - AUTOTUTELA

Articolo 26 - Esercizio dell'autotutela

1. L'istituto dell'autotutela, disciplinato a livello legislativo dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, con riferimento ai tributi comunali trova applicazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

3. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

4. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

5. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, prima negati.

6. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

7. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

9. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 27 - Effetti dell'autotutela

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, in pendenza di giudizio, il contribuente può

avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

3. Nel caso in cui l'annullamento dell'atto sia successivo all'avvio delle attività di riscossione coattiva per negligenza del contribuente, che ha omesso di attivare tempestivamente le comunicazioni per regolarizzare la propria posizione debitoria, restano a carico dello stesso contribuente i costi maturati per le procedure di riscossione già avviata.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28 - Oggetto e ambito di applicazione dell'istituto

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione e viene applicato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997 come declinati nel presente regolamento.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Articolo 29 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 30 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento può essere attivato:

a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;

b) su istanza del contribuente, dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

3. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c.1, del D.L. n. 34/2019.

Articolo 31 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, prima della notifica dell'avviso, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;

- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Articolo 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo, può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale, con apposita richiesta in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, fissando data e luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Articolo 33 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
2. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
3. Il funzionario responsabile darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Articolo 34 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Se sono necessari più incontri allo scopo di esaurire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
2. In caso di realizzazione dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento

con adesione.

3. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può concludersi anche con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario o in caso di rinuncia del contribuente. Dell'eventuale esito negativo si darà atto nel verbale che sarà trasmesso al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione della sanzione per definizione agevolata.

Articolo 35 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 36 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento all'ufficio, che rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 37 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 36 comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;

b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 38 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti impositivi e di riscossione, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 39 - Effetti

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dall'art.22 del Regolamento.

4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

Articolo 40 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare, fra l'altro:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

2. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'art. 52 comma 5, lett. *b*), del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Articolo 41 - Valutazione

1. L'organo competente, accertata l'ammissibilità del reclamo/ricorso, anche in assenza di proposta del contribuente, può formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'organo competente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Articolo 42 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista all'art.22 del presente regolamento, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 43 - Competenze

1. In materia di contenzioso sugli atti tributari si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

2. La gestione del contenzioso tributario è svolta, di norma, a cura del funzionario responsabile del tributo, in applicazione delle norme procedurali dettate dalla legge ed è orientata dai seguenti principii ispiratori:

- a) evitare l'instaurazione di liti ad ogni evidenza temerarie;
- b) salvaguardare, in linea di principio, l'applicazione omogenea del tributo tra i diversi contribuenti;
- c) valutare se un'eventuale mutamento di orientamenti interpretativi, anche di origine giurisprudenziale, possa risultare conveniente per l'amministrazione, optando per la non resistenza in giudizio;
- d) eccessiva onerosità della coltivazione della lite, specie nel caso di soccombenza in un grado del giudizio, assumendo come parametro di valutazione il rapporto tra costo che si dovrebbe sostenere in caso di soccombenza ed entità del credito da recuperare, che dovrà essere almeno pari al costo; si può comunque optare per la prosecuzione nel contenzioso quando oggetto dello stesso sia una questione di principio ritenuta di particolare rilevanza;
- e) convenienza oggettiva, anche tenendo conto dell'esigenza di assicurare una più celere

realizzazione dell'entrata, nell'aderire, sia in fase precontenziosa, che nel corso del giudizio, a procedure di natura conciliativa ammesse dalla legge e/o dal presente regolamento;

f) salvaguardia dei principi generali dell'ordinamento.

3. Il funzionario responsabile del tributo, ove occorra con il supporto del Servizio Legale dell'Ente, valutate le condizioni per la resistenza in giudizio e soppesate le ragioni di convenienza con riguardo alla possibilità di esito favorevole per l'amministrazione, cura l'istruttoria per la costituzione in giudizio secondo le modalità previste dalla legge.

4. La costituzione in giudizio nel contenzioso tributario deve aver luogo in conformità alle disposizioni contenute nell'art.107 del d.lgs. 267/2000 e nello Statuto Comunale nonché alle disposizioni normative vigenti.

5. Al dibattimento in pubblica udienza, il Comune è rappresentato, di norma, dal funzionario responsabile del tributo con posizione organizzativa o dal funzionario designato sulla base di mandato rilasciato dal Sindaco; nel mandato possono essere designati per la rappresentanza anche più funzionari dell'amministrazione, sia in forma congiunta, sia in forma disgiunta, con riferimento a distinte competenze.

6. Il soggetto legittimato a stare in giudizio cura ogni fase del procedimento contenzioso per la tutela del miglior esito della controversia, disponendo, limitatamente al caso, di poteri per transigere e risolvere con procedura conciliativa.

7. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

8. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica ovvero, nei casi in cui si ritenga opportuno, la Giunta Comunale può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

TITOLO IV - RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 44 - Entrate patrimoniali e assimilate

1. Il presente titolo disciplina in via generale la riscossione delle entrate comunali non tributarie quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) le entrate derivanti da servizi a domanda individuale;

b) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;

c) le entrate derivanti da canoni d'uso;

d) le entrate derivanti da concessione di beni;

e) le entrate derivanti da sanzioni amministrative;

f) le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione;

g) le entrate spettanti al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;

h) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e di altri Enti del settore pubblico.

Articolo 45 - Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente, i Responsabile del Servizio al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento.

2. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Articolo 46 - Recupero bonario e Costituzione in mora

1. Il Responsabile dell'entrata può inviare all'utente avvisi bonari, senza formalità di notifica, denominati "inviti di pagamento" che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini.
2. In mancanza, il Responsabile dell'entrata sollecita il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare, nelle forme, modalità e frequenza stabiliti dai singoli regolamenti o altra modalità o termine ricavabile da norma di legge o atto pattizio che risulti prevalente. L'atto di costituzione in mora deve essere adottato in piena adesione ai criteri e principii indicati all'articolo 1219 del codice civile.
3. Quando si tratti di ratei di pagamento di tariffe, rette o canoni per i quali sia preconstituito e noto al debitore il termine di scadenza del pagamento, a norma del disposto dell'art. 1219, comma 2 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora del debitore. Per tali entrate la notifica di un provvedimento di costituzione in mora risponde unicamente a criteri di opportunità, di stimolo al pagamento spontaneo, di interruzione della prescrizione.
4. Il Responsabile di ogni singola entrata, avrà cura di richiedere gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigente, ovvero nella diversa misura eventualmente prevista quale condizione pattizia; l'applicazione degli interessi decorre:
 - dalla data di scadenza assegnata con l'atto di costituzione in mora;
 - dalla data di scadenza del termine per tutti i casi per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1219 del codice civile, non è necessaria la costituzione in mora.
5. Il Responsabile dell'entrata, constatata la sussistenza di crediti non riscossi, provvede a notificare l'atto di accertamento esecutivo patrimoniale di cui al successivo articolo 47, nel rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
6. Il Responsabile dell'entrata, dopo aver provveduto alla notifica dell'accertamento esecutivo patrimoniale, ove il pagamento delle somme non sia stato assolto, procede con l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva come disciplinate al Titolo V del presente regolamento.

Articolo 47 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale, emesso ai sensi del comma 792 art. 1 Legge 160/2019, per il recupero coattivo delle entrate di natura patrimoniale e assimilata, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica e l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011 nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare espressamente l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 48 - Modalità per la riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:

- in forma diretta dal Comune, o da soggetto affidatario di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997, avvalendosi delle norme di cui al titolo II del DPR n. 602/1973 con esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis, per il recupero coattivo degli accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali di cui al comma 792 dell'art.1 Legge 160/2019;
- in forma diretta dal Comune, o da soggetto affidatario di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997, con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910, rafforzata dalla possibilità di applicare le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, per il recupero coattivo delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. n. 285/1992, nonché di tutte le somme escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art.1 Legge 160/2019;
- dall'Agente nazionale della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) e Riscossione Sicilia spa, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 255/2016, con la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, per il recupero coattivo di tutte le entrate tributarie e patrimoniali. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione.

2. Il Responsabile dell'entrata individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

3. Il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti esterni, purché iscritti all'Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. In questo caso il Comune mantiene, comunque, la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata.

4. Per esigenze di migliore funzionalità e speditezza dell'operato amministrativo e verificate le necessarie dotazioni umane, finanziarie e strumentali dei singoli servizi, l'Ente, in base a un principio di economicità ed efficienza, può organizzare la riscossione coattiva di tutte le entrate o parte di esse, individuando uno specifico Servizio e affidandola al relativo Responsabile, che diventa referente per tutte le operazioni connesse.

5. In tal caso il Responsabile della singola entrata, dopo aver proceduto alle operazioni di allineamento contabile tra voci di carico e relativi accertamenti di Bilancio, trasmette al Servizio competente, anche in forma digitale e su tracciati standard comunemente in uso per la riscossione coattiva, l'elenco dettagliato dei debitori e degli importi da riscuotere, analiticamente descritti per tipologia, anno di competenza, utente fruitore del servizio, oggetto del servizio, dati anagrafici completi del debitore, data di scadenza del debito, riferimenti dell'accertamento esecutivo, corredato da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.

Articolo 49 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorso 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o dal termine di sessanta giorni dalla notifica, nell'ipotesi di accertamenti esecutivi di natura patrimoniale, il Responsabile competente provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, il Responsabile procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora ne abbia individuato uno diverso, in coerenza con le opzioni previste dal precedente art. 48.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il

rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

5. Per la riscossione coattiva delle somme escluse dall'applicazione del comma 792, art. 1, Legge n. 160/2019, il Responsabile competente procede, in coerenza con le opzioni previste dal precedente art. 48, all'emissione delle ingiunzioni di pagamento o alla trasmissione del ruolo da inviare all'Agente della riscossione.

Art. 50 - Regole generali per la riscossione coattiva

1. In caso di riscossione coattiva diretta, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore, in relazione ai costi necessari per darvi corso.

2. Per gli accertamenti esecutivi versati parzialmente prima dell'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata o, in caso di riscossione diretta, prima dell'avvio di qualsiasi procedura da parte del Responsabile competente, qualora il credito residuo sia riferito solo a oneri, spese e interessi di mora, per un importo complessivo non superiore a euro 20,00 (venti), l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

3. Quanto disposto dai precedenti commi si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta e alle annualità pregresse.

Articolo 51 - Costi della riscossione

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.

2. Nel caso di riscossione coattiva diretta, o mediante i soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, i costi di cui al comma precedente sono così determinati:

a) una quota denominata "oneri di riscossione"

- pari al 3 per cento delle somme dovute, fino ad un massimo di 300 euro, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto;

- pari al 6 per cento delle somme dovute, fino a un massimo di 600 euro, in caso di pagamento oltre detto termine;

b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

3. Nel caso di riscossione coattiva affidata all'Agente nazionale della Riscossione il recupero di oneri e spese, interamente a carico del debitore, viene effettuata direttamente dall'Agente della riscossione ai sensi e nella misura prevista dal comma 792 lettera i) dell'articolo 1 Legge 160/2019.

Articolo 52 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agente nazionale della riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 53 - Inesigibilità ed esito indagine

1. Il Responsabile della singola entrata o il Responsabile preposto alla riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Ragioneria l'importo complessivo degli atti i cui crediti sono ritenuti inesigibili per via delle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limite d'importo che comporta l'antieconomicità della procedura;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare e/o esecutiva;
 - e) liquidazione e/o cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - f) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è dichiarata a seguito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Articolo 54 - Dilazione di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili in situazione di temporanea ed oggettiva difficoltà, su specifica domanda dell'interessato, il Responsabile dell'entrata, il Responsabile competente o il soggetto affidatario, può concedere la dilazione di pagamento.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
3. I requisiti definiti per l'accesso alla rateizzazione sono:
 - per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato, un I.S.E.E. non superiore a euro 18.000 (diciottomila);
 - per tutti gli altri soggetti (società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali ed enti non commerciali, ecc.), il valore dell'indice di Liquidità minore di 1 (uno).
3. Il debitore, come individuato al comma precedente, con la richiesta di rateizzazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare, con riferimento alla data della domanda, rispettivamente, il valore ISEE risultante dall'ultima attestazione valida o l'indice di liquidità relativo a un periodo chiuso da non oltre 2 mesi
4. Il piano di rateazione deve essere redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - importo minimo rateizzabile euro 100,00 (cento);
 - importo minimo di ciascuna rata euro 50,00 (cinquanta);
 - articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - fino a ventiquattro rate per importi da euro 100,00 (cento) a euro 6.000,00 (seimila);
 - fino a trentasei rate per importi oltre euro 6.000,00 (seimila).
5. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito ammesse.
6. Ai debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata sono ammesse deroghe ai requisiti di accesso alla rateizzazione. Analogamente, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore a cui la dilazione sia già stata concessa, a condizione che non sia intervenuta decadenza, sono ammesse, per una sola volta, deroghe migliorative al piano di rateazione o l'estensione della dilazione.

In ogni caso, l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a euro 25,00 e la durata massima della rateazione non potrà eccedere le dodici rate mensili oltre a quelle previste.

La grave situazione di disagio economico o il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà, dichiarate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono valutate:

- per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato, sulla base dell'ISEE corrente, delle disponibilità derivanti da depositi, da conti correnti e da conti titoli in essere al momento della dichiarazione e nei due trimestri precedenti, delle condizioni lavorative e delle proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare;

- per tutti gli altri soggetti (società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali ed enti non commerciali, ecc.), sulla base di una relazione sottoscritta da un professionista iscritto all'albo (es. revisori dei conti, consulenti del lavoro, tributaristi, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti) che attesta il valore dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa relativo a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, le motivazioni della contingente situazione di difficoltà derivante, ad esempio, da particolari debiti e/o gravami sugli immobili dell'impresa, da imprevisti mancati ricavi o qualsiasi altra causa adeguatamente documentata che comporti l'impossibilità di adempiere all'obbligo di pagamento esponendo, al contempo, le disponibilità derivanti da estratti conto dei depositi, conti correnti e conti titoli intestati all'azienda, in essere al momento della dichiarazione e nei due trimestri precedenti.

E' facoltà del funzionario responsabile richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni; la mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

7. Il Responsabile dell'entrata, nei casi più gravi e solo per i soggetti che risultano già in carico ai Servizi Sociali dell'Ente, quando è evidente e dimostrabile l'inesigibilità del credito secondo i criteri usualmente applicati in materia di riscossione delle entrate, e comunque in ogni caso in cui l'azione espropriativa, se attuata, potrebbe arrecare un pregiudizio che appaia grave e lesivo della dignità della persona, previa acquisizione di apposita relazione tecnica da parte dell'Assistente sociale di riferimento, può riconoscere, nei limiti delle risorse economiche di Bilancio assegnate, un contributo economico una tantum vincolato al pagamento del debito maturato nei confronti del Comune, di entità pari, nel massimo, al totale del debito stesso, ovvero, in mancanza delle disponibilità necessarie, dichiarare il credito inesigibile.

8. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 52, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

9. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

10. Possono essere rateizzati, oltre agli avvisi di accertamento esecutivo, anche le ingiunzioni di pagamento, gli atti di costituzione in mora di cui al Titolo IV e le somme escluse dall'applicazione del comma 792, art. 1, Legge n. 160/2019, compatibilmente ai termini di decadenza degli atti.

11. La rateizzazione non è consentita quando il richiedente risulta inadempiente relativamente a precedenti rateizzazioni rilasciate per lo stesso debito o anche per debiti diversi

Articolo 55 - Definizione e versamenti della rateizzazione

1. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

2. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla

francese”; l’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione, le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

3. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari non ancora attivate. Sono comunque fatte salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione; sugli avvisi di accertamento tributari per i quali era inizialmente prevista la riduzione delle sanzioni per acquiescenza, è previsto il recupero delle sanzioni per l’intero importo indicato nell’avviso.

Art. 56 - Disciplina della dilazione per importi affidati all’Agente nazionale di riscossione

Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell’art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all’Agenzia delle entrate - riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative contenute nei commi da 796 a 801 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, in quanto compatibili, e secondo le direttive proprie.

Articolo 57 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 48 a 55 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse dal 1 gennaio 2020 per il recupero coattivo delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e per il recupero coattivo delle somme accertate negli anni precedenti, escluse dall’applicazione del comma 792 dell’art.1 Legge 160/2019.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2016 e ss. ii. e mm. ed il “Regolamento per la riscossione coattiva diretta delle entrate comunali” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 24/06/2015 e ss. ii. e mm..

2. Restano salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle norme abrogate sui procedimenti avviati e tuttora in corso, fino alla loro conclusione, con particolare riferimento alle rateizzazioni.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 59 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.